

Pagamenti Pa, «visto» Equitalia se l'importo supera i 10mila euro

Gli enti devono chiedere il controllo degli adempimenti tributari del contribuente

PAGINA A CURA DI

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

Le pubbliche amministrazioni prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10mila euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 10mila euro. In caso affermativo, i soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza a Equitalia, ai fini dell'attività di riscossione delle somme.

Il perimetro

Le Pa legittimate al "blocco" del pagamento sono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni

ni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999 nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Sono escluse al momento, in quanto non è mai stato emanato il relativo regolamento, le società a prevalente partecipazione pubblica. In buona sostanza, le Pa, prima di procedere al pagamento delle somme inoltrano, in via telematica, una richiesta a Equitalia che, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta stessa, esegue le opportune verifiche.

Nel caso in cui la società di riscossione rilevi la presenza di inadempienze, deve comunicare al richiedente l'ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti nonché l'intenzione dell'Agente della riscossione competente per territorio di provvedere alla notifica dell'ordine di versamento.

In tal caso, la Pa sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato da Equitalia, per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. L'eventuale eccedenza deve invece essere corrisposta.

Se durante il periodo di sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che facciano venire meno l'inadempimento o ne riducano l'ammontare (ad esempio con uno sgravio), Equitalia lo comunica all'amministrazione pubblica, indicando l'importo

che quest'ultima può erogare al beneficiario.

Decorso i 30 giorni senza che l'agente della riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Quando si può pagare


Il pagamento può invece essere effettuato se Equitalia comunica che il soggetto non risulta inadempiente o entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, non ha fornito alcuna risposta.

Si ricorda che in presenza della segnalazione con la quale Equitalia comunica alla pubblica amministrazione che il contribuente è inadempiente, il soggetto pubblico è tenuto ad eseguire il pagamento delle somme che «eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti». Il mancato pagamento dell'eccedenza costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Analogamente il Dm 40/2008 prevede che costituisce violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute se si tratta del caso in cui Equitalia, avendo ricevuto ad esempio un pagamento parziale ad opera del contribuente, comunica ciò al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario, oppure quando Equitalia, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, non abbia ancora proceduto al pignoramento presso terzi. Il soggetto pubblico, decorso detto termine, deve immediatamente procedere al pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cose da sapere



- Prima di eseguire un pagamento di importo superiore a 10mila euro, la Pubblica Amministrazione inoltra, in via telematica, richiesta ad Equitalia
- Equitalia, nei cinque giorni successivi alla richiesta, verifica se il beneficiario risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento, per un importo totale di almeno 10mila euro
- in caso affermativo, Equitalia

comunica alla Pubblica Amministrazione: l'ammontare del debito inadempito; l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi

- La Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme per i trenta giorni successivi alla comunicazione, sino a concorrenza del debito indicato da Equitalia
- Equitalia notifica il pignoramento presso terzi

Le eccezioni. I chiarimenti forniti dalla Ragioneria dello Stato

Tutte le erogazioni fuori dal «blocco»

■ In concreto, anche per l'ampiezza della casistica che può verificarsi, si registrano dai vari uffici comportamenti difformi. Ad esempio, in caso di frazionamento del credito, occorre domandarsi se il "pagamento" debba riferirsi all'intera obbligazione contrattuale oppure alle somme che la Pubblica amministrazione deve versare alle scadenze negozialmente pattuite.

Le indicazioni

La Ragioneria dello Stato, relativamente ai pagamenti derivanti da più fatture in un'unica soluzione, ha specificato che occorre avere riguardo alle obbligazioni contenute nella singola fattura (circolare numero 29 dell'8 ottobre 2009).

Alla stessa conclusione deve giungersi nell'ipotesi dei pagamenti eseguiti in merito ad appalti di lavoro o di servizi. Potrebbe accadere in sostanza che l'amministrazione proceda al pagamento di più fatture, singolarmente di importo inferiore a 10mila euro, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, superiori alla soglia se complessivamente considerati. In tal caso le diverse fatture identificano distinti pagamenti. Pertanto, l'emissione di un unico mandato di pagamento da parte dell'amministrazione non implica la necessità di dover effettuare la prevista verifica nel caso in cui sia superata la soglia dei diecimila euro solo con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento stesso

Alcune fattispecie, poi, per la loro peculiarità, sono escluse dall'applicazione del "blocco" dei pagamenti.

La Ragioneria dello Stato ha fornito a questo proposito alcune indicazioni. Si fa così riferimento ai trasferimenti:

- effettuati in base a specifiche disposizioni di legge;
- posti in essere per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione europea o a clausole di accordi internazionali;
- relativi a somme che, per loro natura, risultano impignorabili. Ed ancora è il caso di:
- versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;
- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
- indennità per inabilità temporanea al lavoro;
- finanziamento di progetti aventi scopi umanitari.

L'Inps ha in seguito precisato che non rientrano nel "blocco" i pagamenti derivanti da crediti impignorabili, quali, ad esempio,

gli assegni alimentari e quelli di divorzio (messaggio 23989/2008).

Anche per i mutui concessi da società bancarie la Ragioneria dello Stato è dell'avviso che le restituzioni di somme relative a tali contratti o ad altre operazioni di indebitamento siano escluse dall'applicazione della norma. Ad analoghe conclusioni si giunge per i leasing che costituisce, per la pubblica amministrazione, una forma di indebitamento assimilabile al mutuo, per cui anche per tali pagamenti derivanti da canoni connessi ad operazioni di leasing è esclusa la verifica.

Sono invece inclusi nella verifica, secondo la Ragioneria dello Stato, i pagamenti da effettuare sulla base di sentenze salvo eventuali esclusioni sancite dalla legge o comunque derivanti dalla particolare natura del credito.

I soggetti esteri

Da segnalare e sottolineare, infine che l'intera procedura trova applicazione anche con riferimento ai soggetti esteri. Tuttavia il controllo è subordinato al possesso, da parte del soggetto estero, del codice fiscale. In caso contrario, la pubblica amministrazione debitrice potrà procedere al pagamento senza dover sottostare ad alcun obbligo di verifica, atteso che, la mancata attribuzione del predetto codice fiscale è sintomatica dell'inesistenza di cartelle di pagamento, essendo elemento essenziale delle stesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA